

## **Massime per Atto Ricercato: Determinazione n. 1 del 22/01/2003 - rif. R/466/02**

Determinazione n. 1 del 22/01/2003 - rif. R/466/02 legge 109/94 Articoli 19 - Codici 19.4

Nell'ambito delle concessioni di lavori pubblici di cui all'art.19, co.2, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m., affidate secondo le modalità indicate nei successivi artt.20 e 21, co.2, lett. b), in sede di gara i concorrenti hanno esclusivamente l'obbligo di presentare un'offerta in grado di consentire all'amministrazione il corretto espletamento di un giudizio di valutazione relativo all'offerta economicamente più vantaggiosa, che è operato tenendo conto unicamente degli elementi di cui all'art.21, co.2, lett. b) della legge 109/94, costituenti fattori ponderali cui l'amministrazione aggiudicatrice deve discrezionalmente assegnare un ordine di importanza ed il relativo punteggio, modellandoli correttamente in base al tipo di opera da realizzare ed alle rispettive esigenze da soddisfare.

Determinazione n. 1 del 22/01/2003 - rif. R/466/02 legge 109/94 Articoli 16 - Codici 16.3

L'inserimento, nel bando di gara, di una clausola che obbliga tutti i partecipanti a redigere e presentare in sede di offerta la progettazione definitiva, nell'accezione di cui all'art.16, co.4, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m. (e quindi comprensiva anche di elaborati non strettamente indispensabili nella fase relativa all'affidamento della concessione), oltre a non ritenersi compatibile con l'attuale quadro normativo, reca con sé il concreto rischio di un'indebita restrizione del principio di libera concorrenza che mira a garantire nell'ambito degli appalti pubblici la massima partecipazione possibile da parte di tutti gli operatori qualificati presenti sul mercato, in quanto pone a carico dei soggetti interessati alla gara un onere supplementare - anche di ordine economico - e può costituire causa aggiuntiva di esclusione dalla procedura di aggiudicazione.